



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

(Approvato con determina AU nr. 35 del 06.06.2023)

1. Premesse

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di illuminazione votiva e stabilisce i diritti, obblighi e divieti che incorrono sulle Parti.
2. Per Parti si intendono: (i) da un lato la Società Arezzo Multiservizi srl, anche solo denominata “Società”; (ii) dall’altro lato la persona fisica o giuridica che stipula il contratto avente ad oggetto il servizio di illuminazione votiva, anche solo denominata “Utente”.

2. Oggetto e finalità

1. Il servizio di illuminazione votiva consiste nell’allaccio presso uno dei Cimiteri gestiti dalla Società di una o più luce votive e nella fornitura di energia elettrica per l’alimentazione di detta luce.
2. Il servizio comprende anche la manutenzione ordinaria, le riparazioni, il ricambio delle lampade e la vigilanza della rete.
3. La finalità del servizio è quella di illuminare il luogo di riposo del defunto, e quindi di garantire dignità a tale luogo.

3. Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva nel cimitero di cui trattasi è gestito direttamente dalla Società, e può essere erogata solo ed esclusivamente previa stipula di apposito contratto tra la Società e l’Utente, da compilarsi secondo il modulo di cui all’allegato 1 al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Durata

1. La durata del contratto è coincidente con il periodo di sepoltura reale o residua, salvo disdetta dell’Utente da comunicare alla Società per mezzo di raccomandata a/r, pec, mail, oppure compilando l’apposito modulo presso la sede della Società.
2. La disdetta produce effetti a decorre dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione della stessa.
3. Saranno pertanto dovuti dall’Utente i canoni maturati sino a quel momento.
4. Laddove la durata del contratto del servizio di illuminazione votiva non coincidesse, per errore, con il periodo di sepoltura reale o residua, prevarrà questo ultimo.

5. Tariffa e canone

1. Il servizio è soggetto ad una tariffa di allacciamento e ad un canone annuale che sono determinati con delibera di Giunta del Comunale di Arezzo e sono pubblicati sul sito aziendale al seguente link <https://www.arezzomultiservizi.it/trasparenza/?IDCAT=201>
2. Laddove nelle more di vigenza del contratto venissero modificati la tariffa ed il canone, questi si andranno a sostituire automaticamente a quelli stabiliti dal contratto, senza che vi sia bisogno di una comunicazione da parte della Società ovvero di una espressa modifica contrattuale.
3. La variazione della tariffa e del canone si intenderanno comunicati, a tutti gli effetti di legge, attraverso la loro pubblicazione al suddetto link aziendale.

6. Modalità di pagamento della tariffa e del canone

1. La tariffa di allacciamento deve essere corrisposta, per mezzo di avviso di pagamento PAGOPA, bonifico bancario o pagamento agli sportelli degli uffici cimiteriali contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell’attivazione del servizio.
2. Il canone deve essere versato: (i) in misura pari a tanti dodicesimi di quota del canone annuo, per i mesi rimanenti al completamento dell’anno solare, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto e comunque prima dell’attivazione del servizio; (ii) per l’annualità successive entro e non oltre il termine perentorio riportato nell’avviso di pagamento o altro sistema di riscossione indicato dalla Società.

7. Condizione sospensiva

1. Il contratto non produce effetti fino a quando non sono corrisposte sia la tariffa di allacciamento di cui all’art. 6 comma 1 sia il canone di cui all’art. 6 comma 2 punto (i).

8. Condizione risolutiva espressa

1. Il mancato pagamento del canone annuo nel termine perentorio indicato all’art. 6 comma 2 punto (ii) determina la risoluzione di diritto ed automatica del contratto, previo sollecito da comunicarsi ad uno dei ricapiti indicati dall’Utente ai sensi del successivo art. 12.

Arezzo Multiservizi S.r.l.

Via B. Buozzi, 1 52100 Arezzo
Uffici: Tel. e Fax +39 0575 21.178
Direzione: Tel. +39 0575 29.64.67
Cod. Fiscale e Part. IVA: 01938950514
REA: 150398 - Cap. Sociale: € 1.500.000 i.v.



2. La risoluzione del contratto determina l'immediata interruzione del servizio, per fatto e colpa imputabili all'utente, che potrà essere ripristinato dall'Utente solo dopo il pagamento delle spese di allacciamento e dei canoni dovuti e non pagati.

3. Nell'eventualità in cui un nuovo contraente diverso dall'Utente volesse ripristinare il servizio interrotto, sarà sua facoltà pagare gli arretrati maturati dal medesimo Utente, comprensivi di interessi moratori, in maniera agevolata, attraverso il pagamento della sola parte capitale decurtata del 20%. In tale eventualità la Società potrà accettare il pagamento a saldo e stralcio del debito dell'Utente solo se non ha ancora iniziato l'azione di recupero del credito, oppure se la ha iniziata, se lo ritiene conveniente; in caso contrario la Società potrà accettare il pagamento solo come acconto rispetto al maggiore avere.

9. Subentro

1. È possibile subentrare in un contratto attivo e regolare, per tale intendendosi quello in regola con i pagamenti della tariffa e del canone; il subentro si perfeziona attraverso apposita voltura da annotare nel contratto originario.

2. In caso di decesso dell'Utente subentrano di diritto gli eredi legittimi, fatta salva l'ipotesi di rinuncia all'eredità. In tal caso è onere dell'erede subentrante comunicare, entro e non oltre 3 mesi dal decesso dell'Utente, la sua qualità e stipulare un nuovo contratto di servizio di luce votiva; è facoltà della Società provvedere senza ulteriore avviso alla risoluzione del contratto che potrà essere ripristinato solo alle condizioni di cui all'art. 8 comma 2.

10. Divieti

1. È fatto divieto all'Utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, cedere o subaffittare l'energia elettrica o fare quant'altro possa in qualunque modo apportare variazioni all'impianto esistente.

2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni salvo qualunque altra azione civile o penale, rimanendo in facoltà della Società interrompere il servizio e risolvere il contratto per grave inadempimento.

11. Allacci ed impianti abusivi

1. Gli allacci e gli impianti sono eseguiti esclusivamente dalla Società.

2. È fatto divieto realizzare impianto o allaccio abusivamente, cioè senza stipulazione del relativo contratto e senza il pagamento degli oneri connessi.

3. La violazione del divieto determina l'immediata interruzione del servizio.

4. Il servizio potrà essere ripristinato solo previa stipula del contratto, pagamento della tariffa di allaccio e pagamento dei canoni non pagati.

12. Domicilio per le comunicazioni

L'Utente, al momento della sottoscrizione del contratto, indica obbligatoriamente l'indirizzo fisico ed eventualmente quello digitale dove vuole ricevere le comunicazioni.

Per indirizzo fisico, ai sensi del presente regolamento, si intende quello di residenza o di domicilio indicato dall'Utente; in tal caso le comunicazioni verranno effettuate esclusivamente tramite posta ordinaria.

Per indirizzo digitale, ai sensi del presente regolamento, si intende la mail e/o la pec indicate dall'Utente; in tal caso le comunicazioni verranno effettuate tramite la mail e/o la pec istituzionali.

Laddove l'Utente indichi anche l'indirizzo digitale, tutte le comunicazioni potranno essere effettuate a tale indirizzo digitale.

È onere dell'Utente comunicare eventuali variazioni di domicilio per mezzo di raccomandata a/r, pec, mail oppure attraverso la compilazione di apposito modulo presso la sede della Società.

In caso di variazione di domicilio ed omessa comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni effettuate al domicilio fisico o digitale indicato nel contratto si intenderanno valide ed efficaci, a tutti gli effetti di legge.

13. Orario di servizio – interruzioni

Il servizio di illuminazione votiva del cimitero è continuativo (giorno e notte).

Non danno luogo a riduzione del canone, al risarcimento del danno e alla risoluzione del contratto le eventuali sospensioni, limitazioni o interruzioni del servizio, anche prolungate, imputabili ad interruzione dell'energia elettrica da parte della società erogatrice, ovvero ad interventi programmati di manutenzione, rinnovo, estensione, adeguamento tecnologico, sviluppo di reti ed impianti ovvero ad interventi non programmati necessari per manutenzioni ed impianti ovvero a cause di forza maggiore ovvero ad eventi atmosferici, incendi ed in genere a fatti imputabili a terzi.